INTERNAZIONALIZZAZIONE – ATTENZIONE: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE CONTRIBUTI camerali per fiere in Italia e all'Estero annualità 2017

scritto da Monica De Carluccio | Giugno 21, 2017

Facendo seguito e riferimento alle nostre precedenti comunicazioni relative all'argomento, segnaliamo che la Camera di Commercio – con determinazione dirigenziale n. 240/2017 – ha approvato la **graduatoriadei contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero** per l'anno **2017**, **pubblicata** sul **sito della CCIAA in data 20 giugno 2017** (ricordiamo che, ai sensi del regolamento camerale, la pubblicazione sul sito ha **valore di notifica**).

PER LE AZIENDE AMMESSE:

COME PROCEDERE per l'***Istanza di liquidazione del contributo***

Ricordiamo che, ai fini dell'ottenimento del contributo spettante, l'azienda dovrà **inviare esclusivamente a mezzo PEC** – *cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it* – **l'apposito modulo C, entro il termine perentorio di:**

- **30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie (per cui 19 luglio 2017), per le manifestazioni già svolte**;
- **30 giorni dal termine della manifestazione fieristica, per le fiere che non si sono ancora svolte.**

L'istanza dovrà essere completa dei seguenti **allegati**:

- ***documentazione a supporto*** *(elencata all'art. 7 del Regolamento)*, relativa a fotocopie di schede di prenotazione, notifica assegnazione, fatture quietanzate

relative pagamento per la locazione e l'allestimento dell'area espositiva, documento d'identità del legale rappresentante.

- **modulo D**, Questionario di valutazione.

PER LE AZIENDE IN LISTA D'ATTESA:

Quanti ammissibili ma collocati in "lista d'attesa", causa esaurimento delle risorse stanziate, dovranno **comunque** procedere come per le aziende ammesse (vedi sopra), **rispettando il termine perentorio dei 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria e/o dal termine della manifestazione** per l'invio **dell'istanza di liquidazione**, al fine di non perdere la possibilità di usufruire del contributo in caso di scorrimento della graduatoria, per rinunce o eventuale stanziamento di ulteriori fondi.

Come procedere per eventuali CAMBI FIERA

Le imprese ammesse hanno la facoltà di modificare la manifestazione fieristica per la quale sono risultate assegnatarie di contributi, a **condizione che inviino**, **tramite PEC ed entro il termine perentorio di 15 giorni prima dell'inizio della nuova manifestazione fieristica** alla quale intendono partecipare, una **richiesta di "cambio fiera"**, pena decadenza dal beneficio.

La graduatoria è allegata alla presente, unitamente ai moduli C e D necessari per l'istanza di liquidazione.

Ricordiamo che tutta la documentazione è consultabile sul sito CCIAA alla sezione "contributi", dove è disponibile anche iltesto del **regolamento** coi relativi allegati:http://www.sa.camcom.it/P42A380C378S312/Contributi-Camerali.htm

I **nostri uffici** (Confindustria Salerno, Monica De Carluccio, 089 200810 m.decarluccio@confindustria.sa.it) restano a disposizione per ogni supporto e dettaglio.

Allegati

Graduatoriafiere2017

mod. D – QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE

Modulo C – domanda liquidazione

CCNL Ceramica 16 novembre 2016: stesura definitiva e sottoscrizione del testo

scritto da Giuseppe Baselice | Giugno 21, 2017

Il 12 giugno scorso, presso la sede di Confindustria Ceramica, si è concluso il lavoro di stesura del testo integrale del CCNL rinnovato lo scorso 16 novembre.

In linea con gli impegni contenuti nell'ipotesi di accordo di rinnovo, con le segreterie nazionali di Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL, si è proceduto ad effettuare un aggiornamento dell'articolato, anche in relazione alle norme di legge medio tempore intervenute.

Sono stati inoltre adeguati, in ragione delle modifiche sostanziali concordate in sede di rinnovo, i seguenti articoli:

– Parte IX – Welfare di Settore – A) Previdenza complementare

– Articolo 11 – Decorrenza e durata (nuova scadenza prevista

il 31/12/2019)

– Articolo 37 – Trattamento in caso di malattia e infortuni non sul lavoro (comporto oncologici)

– Articolo 47 – Trattamento diplomati e laureati (Abrogato dal 1° gennaio 2017)

– Articolo 65 – Minimi e indennità di posizione organizzativa

Le parti stipulanti hanno infine concordato di inserire in calce all'articolo 36 il seguente comma:

Cessione dei riposi e delle ferie

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 24 D.Lgs. 151/2015, è consentita la cessione a titolo gratuito delle ferie e dei riposi maturati da parte di ogni lavoratore, fermo restando i diritti di cui al D.Lgs. 66/2003 ai colleghi dipendenti della stessa unità produttiva al fine di consentire loro di assistere i figli minori, che per particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, previo consenso dei lavoratori interessati e nella misura e secondo le modalità concordate con l'azienda. La regolamentazione della cessione è demandata alla contrattazione collettiva aziendale.

Vi comunichiamo infine che in data 13 giugno u.s. si sono conclusi i lavori di stesura anche con UGL Chimici, Fialc-Cisal, Failc – Confail e Fesica-Confsal.

Si riporta in allegato l'estratto del CCNL contenente le parti modificate.

CCNL 16 11 2016 estratto

Coefficiente per la rivalutazione del tfr e dei crediti da lavoro – maggio 2017

scritto da Francesco Cotini | Giugno 21, 2017

TFR

A maggio 2017 l'indice in base 2015 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei tabacchi, è risultato pari a 101,1.

Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione a maggio 2017 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2016, secondo l'art. 1 della L.297/1982, è pari a 1,01223205.

CREDITI DI LAVORO

Alleghiamo la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal **1° al 31 maggio 2017**.

Allegati

Tabella0TFR_mag17(1)

Tabella20Rivalutazione20crediti20lavoro_mag17(1)

Assemblea Ordinaria dei Soci

scritto da Angelica Agresta | Giugno 21, 2017

Venerdì 23 giugno alle ore 15.00, **nella sede associativa** in Via Madonna di Fatima 194 a Salerno, si svolgerà l'**Assemblea Ordinaria dei Soci di Confindustria Salerno.**

La segreteria ha provveduto all'invio, a mezzo fax ed e-mail, della convocazione a ciascuna azienda associata.

Si ricorda che per l'esercizio del voto bisogna essere in regola con la posizione contributiva e che ogni Socio può portare una sola delega da parte di un'altra azienda iscritta.

Per informazioni sulla situazione contributiva è a disposizione l'ufficio amministrativo (tel. 089200819 m.braggio@confindustria.sa.it)

Si allega copia della convocazione con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno.

Per delegare un altro Socio bisogna utilizzare esclusivamente la convocazione intestata all'azienda, che potrà essere richiesta, all'occorrenza, alla segreteria generale (tel. 089200820/38)

La registrazione dei partecipanti avrà inizio a partire dalle ore 14.30, in modo da consentire l'inizio dei lavori alle ore 15.00; si raccomanda pertanto la massima puntualità.

Si comunica che, per l'occasione, **a partire dalle ore 14.00, il Comune di Salerno ha concesso l'uso esclusivo del parcheggio su Via Lungomare Colombo, alle spalle dell'Associazione, dove i Soci potranno sostare esponendo il tagliando che si invia in allegato.**

Allegato

parking_23giugno

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 23_06_2017

Seminario: Internazionalizzazione: un imperativo per commercialisti e aziende italiane

scritto da Angelica Agresta | Giugno 21, 2017

Giovedì 22 giugno, alle ore 9.30, presso la Sala Convegni del Mediterranea Hotel in Via S. Allende a Salerno, avrà luogo il Seminario “Internazionalizzazione: un imperativo per commercialisti e aziende italiane”, a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Salerno.

Si allega il programma dei lavori.

Locandina Seminario 22.06.2017

Incontro di Presentazione del volume: “Internazionalizzazione delle imprese. L’Italia e la sfida

dei mercati esteri”

scritto da Monica De Carluccio | Giugno 21, 2017

Il prossimo **28 giugno**, alle ore **18.00**, in **Confindustria Salerno**, sarà presentato il **volume** “**Internazionalizzazione delle imprese. L’Italia e la sfida dei mercati esteri**”.

I lavori saranno aperti dal **Presidente di Confindustria Salerno**, **Andrea Prete**, ed introdotti da **Nicola Scafuro**, **Vicepresidente Confindustria Salerno delegato all’Internazionalizzazione**.

Intervengono: **Adalgiso Amendola** (Professore Ordinario di Economia Politica, Università degli Studi di Salerno), **Antonia Autuori** (Agenzia Marittima Michele Autuori Srl), **Silverio Ianniello** (Docente di Sistemi Economici e Fiscali Comparati, Università di Trieste) e i curatori del volume **Raimondo Schiavone** (Vice Presidente e Consigliere Delegato Camera di Cooperazione Italo Araba) e **Alessandro Aramu** (Giornalista).

Modera: **Eduardo Scotti**, Giornalista.

Il volume si propone di rispondere ai quesiti offerti dalla sempre più elevata complessità dei mercati esteri e dei processi di internazionalizzazione, che implicano conoscenze che vanno ben oltre quelle esprimibili dalla singola impresa e che necessitano di una profonda comprensione del contesto culturale, sociale ed economico del paese importatore, specie in aree geografiche caratterizzate da conflitti e da situazioni di instabilità politica. Nella prima parte si esaminano i profili generali dell’internazionalizzazione, con un focus sugli strumenti europei, nazionali e regionali a disposizione degli imprenditori che guardano ai mercati esteri, sugli aspetti di natura contrattuale e sui temi legati alla comunicazione aziendale e ai rapporti con la stampa

internazionale. La seconda parte guarda, invece, alle grandi opportunità offerte dai paesi arabi,con un focus sull'Algeria e l'Arabia Saudita, importanti mercati di riferimento per le grandi e le piccole medie imprese italiane.

Per esigenze organizzative, Vi preghiamo confermare la partecipazione.

CONVENZIONE SOLAS – "Safety of Life at Sea" – Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto: "SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE" Serie Generale: n. 133/2017 – 5 giugno 2017

scritto da Monica De Carluccio | Giugno 21, 2017

Lo scorso 5 giugno, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (in seguito Comando Generale) ha emanato una nuova circolare di attuazione della Convenzione internazionale SOLAS – *Safety of Life at Sea* (in seguito anche SOLAS): la S.G. n.133/2017.

Al riguardo, si ricorda che il Comitato di sicurezza marittima dell'IMO, nel corso della riunione MSC 94 del 21 novembre 2014, aveva adottato la Risoluzione MSC. 380(94), con la quale – a seguito di alcuni incidenti navali riconducibili all'errata indicazione del peso dei container – aveva

apportato specifiche modifiche alla regola 2 del capitolo VI della Convenzione internazionale Solas 74, prevedendo dal 1° luglio 2016 l'obbligo della pesatura del singolo container e della dichiarazione della cd. "*VGM – verified gross mass*" (in seguito anche VGM), quale condizione necessaria per l'imbarco sulla nave.

Il Comando Generale, organo individuato ai sensi della normativa internazionale a definire la normativa di attuazione a livello nazionale, ha emanato il 5 maggio 2016 (G.U. n°110 del 12 maggio 2016) il Decreto Dirigenziale 447/2016 "*Approvazione delle linee guida applicative per la determinazione della*

«massa lorda verificata del contenitore» (Verified Gross Mass packed container – VGM) – Regola VI/2 della convenzione SOLAS 74, emendata dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014" *(nota 1)* nonché in data 31 maggio la circolare 125/2016 al fine di "… *fornire elementi interpretativi per una piena, corretta ed armonizzata applicazione sia della Regola VI/2 della Convenzione Solas 74 che dello strumento normativo nazionale*".

Lo stesso Comando, in considerazione della conclusione della "… *fase di pragmatica prima applicazione prevista dalla MSC.1/Circ.1548 …*" nonché del periodo transitorio di applicazione di talune specifiche misure contenute nella normativa nazionale (fino al 30 giugno 2017) ha ritenuto "*… necessario fornire ulteriori e puntuali indicazioni per quanto attiene ai controlli sulla dichiarazione del VGM, anche attraverso l'eventuale pesatura del contenitore.*", pubblicando la nuova circolare n. 133/2017, che abroga la precedente n. 125/2016.

Analisi dei principali contenuti della Circolare SG. n. 133/2017

La Circolare è suddivisa in tre paragrafi:

Decreto Dirigenziale n. 447/2016 in data 5 maggio 2016 pubblicato sulla

G.U. n° 110 del 12 maggio 2016; Linee guida applicative allegate al Decreto Dirigenziale e MSC.1/Circ. 1475 del 9 giugno 2014 *(nota 2)*; Sanzioni.

Il paragrafo A, rimasto invariato rispetto al precedente testo, definisce l'ambito di applicazione della disciplina del Decreto Dirigenziale 447/2016, ossia ai contenitori trasportati su unità "*impiegate in viaggi internazionali, ad eccezione dei contenitori imbarcati su navi di tipo Ro/Ro, impiegate in brevi viaggi internazionali, e nel solo caso in cui gli stessi siano trasportati su rotabili*".

Vengono peraltro precisati i termini "navi di tipo Ro/Ro", "rotabili" nonché "contenitore" per cui è previsto l'obbligo di dichiarare la VGM, ossia "*quello che sia stato pesato in Italia, indipendentemente dal luogo in cui sia stato caricato e chiuso*".

Il paragrafo B, suddiviso in 8 sottopunti, contiene modifiche sostanziali rispetto alla previgente disciplina.

Punto 1: *"Strumenti (punto 2 delle linee guida applicative allegate al D.D. e punto 7 MSC.1/Circ.1475)"*

Tale punto individua gli "strumenti regolamentari" (ex punto 2 delle linee guida applicative allegate al D.D. e punto 7 MSC.1/Circ.1475) attraverso i quali è possibile pesare i container ai fini della dichiarazione della VGM, ossia quelli omologati ai sensi:

del D.Lgs 29/12/1992, n. 517 e ss.mm.ii. novellato dal D.Lgs n.83/2016 del 19 maggio 2016 recante trasposizione della "*Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico*";

del D.Lgs 02/02/2007, n. 22 e ss.mm.ii. novellato dal D.Lgs. n. 84/2016 del 19 maggio 2016 recante trasposizione della "*Direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle*

legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura”;

del R.D. del 12 giugno 1902, n. 226 e ss.mm.ii. «*Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare*», che tuttavia trova applicazione solo esclusivamente agli strumenti omologati prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi di cui ai punti 1) e 2) ovvero non previsti dagli stessi.

Dal 1° luglio è esclusa la possibilità di utilizzare strumenti diversi da quelli “regolamentari”, prevista in via transitoria sino al 30 giugno 2017 ai sensi dell’articolo 7 del D.D. 447/2016.

Punto 2: *“Metodi per ottenere la «massa lorda verificata del contenitore» (punto 3 delle linee guida applicative allegate al D.D. e punto 5 MSC*.1/Circ.1475 *) e contenitori su veicoli stradali (punto 11 MSC*.1/Circ.1475)”.

Tale punto – che resta invariato rispetto al testo dalla circolare precedente – individua, a titolo di esempio, alcune modalità di pesatura ai fini della VGM sui veicoli stradali, lasciando tuttavia la possibilità di sottoporre al Comando Generale, per la sua definitiva valutazione, altre modalità di pesatura.

Punto 3: “*Documentazione (punto 2 delle linee guida applicative allegate al D.D., punti 2* e 6 *MSC.1/Circ.1475 e punti A17 ed A35 delle Supplementary industry FAQs*)”.

L’articolo contiene – in due sottopunti – modifiche importanti rispetto alla precedente disciplina, relativamente alle modalità di documentazione della VGM (sottopunto 3.1) e di trasmissione del relativo dato (sottopunto 3.2).

Il sottopunto 3.1 definisce il cd. “*shipping document*” quale “*dichiarazione originata dalla shipper*” (o da persona debitamente autorizzata) e fissa, a partire dal prossimo 1° luglio, i seguenti contenuti obbligatori:

il dato della VGM, espresso in kg; il numero del contenitore;

il nome dello shipper con l'indicazione del relativo numero di telefono o, in alternativa, dell'indirizzo mail;

il nominativo della persona eventualmente autorizzata dallo shipper alla dichiarazione della VGM con l'indicazione del relativo numero di telefono o, in alternativa, dell'indirizzo mail;

il metodo usato per la pesatura (Metodo 1: peso totale del container chiuso e sigillato – Metodo 2: sommatoria del peso dei singoli colli, del materiale di rizzaggio, fardaggio etc, tara del container);

la matricola della pesa, nel caso di utilizzo del Metodo 1; l'indicazione della data e del luogo della dichiarazione;

la firma dello shipper o della persona autorizzata (autografa o digitale);

la dichiarazione: "*Il sottoscritto certifica che i suddetti dati sono veri e corretti in ottemperanza alle previsioni della regola VI/2 della Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in mare (SOLAS), come emendata dalla Risoluzione MSC 380(94) e delle discendenti disposizioni nazionali.*"

La normativa nazionale prevede, inoltre, l'obbligo di trasmissione del dato VGM al comandante della nave ed al terminalista "… *su□cientemente in anticipo per consentire l'elaborazione del piano di stivaggio*". Data la genericità di tale terminologia, la normativa nazionale di recepimento ha individuato come termine ultimo a livello temporale la cd. "chiusura nave", pur legittimando eventuale "*altra prassi consolidata*" intercorrente tra le parti (punto 3.1, lett. d).

Per facilitare la redazione dello shipping document è allegato alla circolare un fac-simile, che il Comando Generale invita

ad utilizzare.

Il dato VGM può essere trasferito con qualsiasi modalità e deve essere conservato dallo shipper, dall'armatore e dal terminalista sino allo sbarco del container e comunque per almeno tre mesi (punto 3.2).

La normativa chiarisce, infine, che non sussiste alcun obbligo per il vettore marittimo o per il terminalista di confermare la ricezione del dato VGM, che deve comunque essere comunicato all'Autorità Marittima laddove dalla stessa richiesto nell'ambito dello svolgimento delle attività di controllo e verifica sulla correttezza della dichiarazione della VGM.

Punto 4: *"Lo shipper (punto 2.1.12 della MSC.1/Circ.1475)"*

Si tratta di un punto fondamentale per la corretta applicazione della normativa internazionale.

Il soggetto giuridicamente obbligato ad ottenere e documentare la VGM del singolo contenitore è lo Shipper, come definito dall'articolo 2.1.12 della MSC 1/Circ 1475: *"Shipper means a legal entity or person named on the bill of lading or sea waybill or equivalent multimodal document (e.g. "through" bill of lading) as shipper and/or who (or whose name or on whose behalf) a contract of carriage has been concluded with a shipping company".*

Al riguardo, considerato che la vendita internazionale può configurarsi in modo differente in base alla tipologia di resa Incoterms utilizzata, è opportuno richiamare – ai fini della corretta individuazione del soggetto qualificabile come *Shipper* – i criteri già espressi nella circolare di Confindustria del 28 giugno 2016, ossia:

in caso di FCL – Full Container Loaded (container completo, chiuso e sigillato dal venditore/esportatore) operato in forme contrattuali diverse da quelle con resa Ex Works (Franco Fabbrica) o FCA (Free Carrier o Franco Vettore), l'adempimento

della VGM compete al venditore/esportatore, che in tali forme è individuabile come shipper e potrà adempiere direttamente o con delega a terzi;

in caso di FCL con resa Ex Works o FCA, il venditore/esportatore è estraneo al contratto del trasporto e non è tenuto a dare alcuna indicazione allo spedizioniere circa la determinazione della VGM e l'attribuzione dei relativi costi. L'adempimento della VGM (con il Metodo 1 delle *Guidelines IMO*) compete esclusivamente alle parti contraenti il contratto di trasporto – cioè in polizza di carico (*Bill of Lading*) o in altro documento di trasporto previsto dalle suddette Guidelines IMO (*sea waybill or equivalent multimodal document*) – o a eventuali soggetti da esse incaricati, salvo che il venditore/esportatore figuri per sua espressa volontà come shipper nel contratto di trasporto (polizza di carico ecc.);

nel caso di spedizioni a groupage/LCL (less than container load) non esiste una VGM del singolo collo di merce; il venditore/esportatore è tenuto a indicare nei documenti di carico il peso del collo di merce conferito, fermo restando l'onere dell'adempimento della VGM del container completo in capo al consolidatore (con il Metodo 2 o con il Metodo 1 delle *Guidelines IMO*);

Peraltro, gli eventuali obblighi (e conseguenti oneri) derivanti dalla pesatura ai fini della

VGM – chiarito il quadro nei termini sopra esposti – restano comunque nella libertà contrattuale delle parti commerciali e logistiche interessate.

Punto 5: "*Certificazione per l'utilizzo del Metodo 2 per la determinazione della massa lorda verificata del contenitore*"

La Circolare 125/2016 aveva previsto che potessero pesare con il Metodo 2 le imprese i) dotate di certificazione di qualità (Sistema di gestione per la Qualità conforme alla normativa UNI/EN/ISO 9001 o ISO 28000) oppure ii) di Autorizzazione AEO – *Authorized Economic Operator* , laddove integrate

in conformità all'articolo 4.3 del D.D. 447/2016 (nota 3).

Tuttavia, l'Agenzia delle Dogane ha successivamente avuto modo di chiarire che l'Autorizzazione AEO, in quanto disciplinata a livello unionale, non potesse essere soggetta a modifiche da parte dei singoli Stati.

Alla luce di tali chiarimenti, il Comando Generale ha confermato nel testo della nuova circolare, innanzitutto, il possibile utilizzo del Metodo 2 da parte delle imprese dotate di certificazione di qualità, laddove integrata con quanto richiesto al punto 4.3 delle linee guida allegate al DD. 447/2016.

Per quanto attiene, invece, alle imprese dotate di Autorizzazione AEO, ha disposto l'utilizzo del Metodo 2 solo limitatamente per quelle che abbiano ottenuto l'autorizzazione a pesare ai sensi della circolare S.G. 125/2016, a condizione però dell'adozione di procedure aziendali interne conformi al punto 4.3 delle linee guida allegate al DD. 447/2016.

Tale disciplina è entrata in vigore dalla data della pubblicazione della circolare, ossia lo scorso 5 giugno.

Resta, inoltre, confermato l'obbligo di inviare al Comando Generale (U□co 2° – Sezione 3 – 6° Reparto – indirizzo email cgcp@pec.mit.gov.it

) copia della certificazione e della visura camerale. A tal riguardo, il Comando Generale pubblicherà periodicamente una specifica circolare con l'elenco delle imprese autorizzate (l'ultima circolare pubblicata è la n.3 del 10.03.2017).

Punto 6: *Controlli e verifiche (punto 5 delle linee guida applicative allegate al D.D.)*

E' previsto che l'Autorità Marittima possa effettuare controlli e verifiche in ordine alla corretta indicazione della VGM *"…in ogni momento ed a sua discrezione…".*

Peraltro, saranno comunque considerati in regola i container con una differenza tra VGM dichiarata e successivamente verificata entro il valore percentuale del ±3%. Rimane, pertanto, confermata la previgente disciplina, non avendo il Comando Generale ritenuto opportuno innalzare la soglia di tolleranza al ±5% – come richiesto da tutti gli stakeholder ed in primis da Confindustria – sulla base dell'oggettiva motivazione che tale valore è stato adottato da tutti i Paesi esteri (europei e non) che hanno optato per fissare un limite di tolleranza.

Le spese dei controlli e delle verifiche saranno poste a capo dell'Amministrazione o dello Shipper, rispettivamente nei casi di VGM entro o oltre la soglia di tolleranza.

Infine, il paragrafo C, disciplina le ipotesi sanzionatorie nei casi di "*riscontrata mendacità*" dei dati riportati nello *shipping document* – laddove sia stata superata la soglia di tolleranza del ±3 % – con possibile configurazione di una responsabilità penale per il reato di cui all'articolo 483 cod. pen. (nota 4) e "*… salvo che il fatto non costituisca specifico o più grave reato*". Al riguardo, si è avuto modo di esprimere qualche perplessità in ordine alla effettiva configurabilità dello *shipping document* come atto pubblico e, di conseguenza, del reato di cui sopra.

Nel caso di compilazione parziale è prevista l'applicazione dell'articolo 1231 del cod. nav. (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) (nota 5).

Nel caso di imbarco di container privo di VGM è, infine, prevista l'applicazione dell'articolo 1231 cod. nav. nei confronti del comandante e degli "*altri autori dell'operazione*", nonchè dell'articolo 1215 del cod. nav. laddove "*…dall'avvenuto imbarco del contenitore si rilevi una compromissione della navigabilità della nave*" (nota 6).

NOTE:

******

(nota 1): G.U. n. 110 del 12 maggio 2016

(nota 2): International Maritime Organization (IMO), Guidelines Regarding The Verified Gross Mass Of A Container Carrying Cargo (MSC-1-Circ. 1475)

(nota 3) "… il sistema di gestione adottato e certificato dovrà includere, tra l'altro, documentate procedure per lo svolgimento delle attività di pesatura, conformi al para 3 (Metodo 2), con particolare riferimento a:

metodi di pesatura utilizzati;

manutenzione di eventuali dotazioni ed attrezzature utilizzate; calibrazione delle attrezzature (eventuali controlli periodici interni); gestione di eventuali discrepanze;

gestione di apparecchiature difettose; conservazione dei dati…."

(nota 4) Articolo 483, Cod. Pen. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

"Chiunque attesta falsamente al pubblico u□ciale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi."

(nota 5) Articolo 1231, Cod. Nav. – Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione

"*Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a euro 206,00."*

(nota 6) Articolo 1215, Cod. Nav. – Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilità

L'armatore marittimo o l'esercente, che fa partire una nave o un aeromobile nazionali o stranieri che non si trovano in stato di navigabilità, o a cui manca taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o taluna delle dotazioni prescritte, è punito con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da euro 516,00 a euro 1032,00.

L'armatore della navigazione interna che fa partire una nave nazionale o straniera che non si trovi in stato di navigabilità è punito con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 516,00 .

L'armatore o il comandante che impiega un galleggiante marittimo o della navigazione interna nelle condizioni indicate nei commi precedenti soggiace alla pena stabilita rispettivamente nel primo e nel secondo comma

Il comandante della nave o dell'aeromobile nazionali o stranieri, che, fuori dei casi di necessità sopravvenute in corso di navigazione, naviga con una nave o con un aeromobile nelle condizioni indicate nel primo comma, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 51,00 a euro 516,00.".

Allegato

CGCCP.REGISTRO+UFFICIALE.2017.0069238

"Dentro il Rinnovamento" –

Incontro con il Direttore Generale di Federmeccanica, Stefano Franchi (28 giugno 2017, ore 10.30)

scritto da Oreste Pastore | Giugno 21, 2017

Il prossimo Mercoledì 28 giugno 2017, alle ore 10:30, presso la nostra sede di via Madonna di Fatima 194 a Salerno, si terrà un incontro con il Direttore Generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, sul tema "Dentro il Rinnovamento".

L'incontro è organizzato dal Gruppo Metalmeccanico di Confindustria Salerno.

Saranno approfonditi gli aspetti applicativi e gli effetti attesi dalla nuova impostazione del Contratto Nazionale del Settore Metalmeccanico siglato nello scorso novembre, con l'obiettivo di adeguare i rapporti di lavoro alla fase economica che le Aziende ed il Paese stanno attraversando. Sarà possibile porre quesiti e formulare proposte.

Per motivi organizzativi, per partecipare è necessario inviare una mail di conferma all'indirizzo o.pastore@confindustria.sa.it

Conferenza stampa di presentazione del Frecciarossa Cilento

scritto da Angelica Agresta | Giugno 21, 2017

Sabato **17 giugno, alle ore 11.30 presso la sala Freccia della Stazione ferroviaria di Salerno**, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del **Frecciarossa Cilento.**

Interverranno, il Presidente Andrea Prete, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l'Amministratore Delegato di Trenitalia, Barbara Morgante, il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e l'Assessore regionale al Turismo, Corrado Matera.

A seguire, si terrà **un viaggio a bordo del treno, che partirà alle 12.50**.

Per motivi di carattere organizzativo e di sicurezza è necessario comunicare la presenza alla Segreteria di Presidenza (tel. 089200814 – a.agresta@confindustria.sa.it) entro le ore 12.00 di venerdì 16 giugno.

CCNL Ceramica 16/11/2016: variazione dei minimi

contrattuali

scritto da Francesco Cotini | Giugno 21, 2017

Facendo seguito alle nostre precedenti informative del 28 marzo e 4 aprile scorsi, ricordiamo che a far tempo dal **1° luglio 2017** decorrerà la prima tranche di aumento dei minimi tabellari e delle indennità di posizione organizzativa, prevista dal CCNL 16/11/2016.

A fronte di un aumento a regime per la categoria di riferimento D1 pari ad Euro 76,00, per tutti i settori rientranti nella sfera di applicabilità del CCNL, differiscono gli importi e/o le decorrenze di corresponsione delle singole tranches di aumento.

La prima tranche di aumento, avente decorrenza unica al 1° luglio 2017 per tutti i settori, differisce negli importi di aumento riconosciuti:

-Settore Piastrelle: **€ 31,00**

-Settore Materiali Refrattari: **€ 30,00**

-Settori Ceramica Sanitaria e Stoviglieria : **€ 25,00**

Pertanto **i nuovi minimi tabellari e I.P.O. al 1° luglio 2017** per i singoli settori interessati, **saranno i seguenti**:

SETTORE PIASTRELLE

Categoria e P.O.	**da LUGLIO 2017**	
	minimo	**ipo**

A.1	€ 2.372,60	€ –
B.1	€ 2.138,17	€ 126,38
B.2	€ 2.138,17	€ –
C.1	€ 1.862,10	€ 104,92
C.2	€ 1.862,10	€ 59,83
C.3	€ 1.862,10	€ –
D.1	**€ 1.684,06**	**€ 129,69**
D.2	€ 1.684,06	€ 48,37
D.3	€ 1.684,06	€ –
E.1	€ 1.539,49	€ 62,01
E.2	€ 1.539,49	€ –
F	€ 1.444,68	€ –

SETTORE MATERIALI REFRATTARI

Categoria e P.O.	**da LUGLIO 2017**	
	minimo	**ipo**
A.1	€ 2.371,31	€ –
B.1	€ 2.137,01	€ 126,31
B.2	€ 2.137,01	€ –
C.1	€ 1.861,08	€ 104,85
C.2	€ 1.861,08	€ 59,79
C.3	€ 1.861,08	€ –
D.1	**€ 1.683,18**	**€ 129,57**
D.2	€ 1.683,18	€ 48,31
D.3	€ 1.683,18	€ –
E.1	€ 1.538,74	€ 61,93
E.2	€ 1.538,74	€ –
F	€ 1.444,00	€ –

SETTORI CERAMICA SANITARIA

E STOVIGLIERIA

Categoria e P.O.	da LUGLIO 2017	
	minimo	ipo
A.1	€ 2.068,51	€ 285,48
B.1	€ 1.916,44	€ 264,47
B.2	€ 1.916,44	€ 139,00
C.1	€ 1.696,30	€ 207,76
C.2	€ 1.696,30	€ 167,21
C.3	€ 1.696,30	€ 118,67
D.1	**€ 1.528,44**	**€ 242,06**
D.2	€ 1.528,44	€ 132,03
D.3	€ 1.528,44	€ 93,14
E.1	€ 1.429,95	€ 136,77
E.2	€ 1.429,95	€ 66,31
E.3	€ 1.429,95	€ 25,66
F	€ 1.413,78	€ –